

Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale

Numero della legge: 7

Data: 22 ottobre 2018

Numero BUR: 86

Data BUR: 23/10/2018

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI E PER L'INNOVAZIONE DIGITALE

Art. 1 (Modifiche alla **legge regionale 20 giugno 2017, n. 6** “Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali”)

Art. 2 (Istituzione del Laboratorio smart city Lazio)

CAPO II DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA E GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 3 (Modifiche alla **legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39** “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e successive modifiche e alla **legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1** “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”. Elenco dei soggetti assegnatari di terreni ARSIAL)

Art. 4 (Allineamento dei vincoli temporali per le misure di imboscamento dei terreni agricoli di cui al regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, e successive modifiche)

Art. 5 (Modifiche alle **leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29** “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, **13 gennaio 2005, n. 1** “Norme in materia di polizia locale” e **22 dicembre 1999, n. 38** “Norme sul governo del territorio”, e successive modifiche)

Art. 6 (Modifica della perimetrazione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa)

Art. 7 (Modifica della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica)

Art. 8 (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini) **[abrogato]**

Art. 9 (Disposizioni relative alla liquidazione del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle grotte di Pastena e Colleparado. Modifiche all'**articolo 2, commi 29 e 30 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7**, relativi alla soppressione del Consorzio)

Art. 10 (Disposizione relativa alle funzioni amministrative e alle attribuzioni in materia ambientale di competenza degli enti di area vasta)

Art. 11 (Disposizioni in materia di depurazione delle acque reflue)

Art. 12 (Modifiche alla **legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53** “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche)

Art. 13 (Sospensione dei procedimenti di competenza regionale per il rilascio dei permessi di ricerca, delle relative proroghe e degli atti ad essi preordinati, relativi alle risorse geotermiche ad alta e media entalpia)

Art. 14 (Modifiche alla **legge regionale 9 luglio 1998, n. 27** “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche)

Art. 15 (Modifica alla **legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1** “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”)

Art. 16 (Modifiche alla **legge regionale 2 novembre 2006, n. 14** “Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale” e successive modifiche)

previsti dal medesimo comma 1.”.] (1.2)

Art. 6

(Modifica della perimetrazione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa)

1. La perimetrazione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa di cui alla **legge regionale 4 aprile 1979, n. 21** (Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa) e successive modifiche, è modificata secondo la planimetria e la relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli allegati A1 e B1 che costituiscono parte integrante della presente legge.
2. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'**articolo 26, comma 5 bis, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29** (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, del piano della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2012, n. 22, al territorio oggetto di ampliamento non ricompreso nella perimetrazione prevista nel piano, si applicano le disposizioni di cui all'**articolo 8, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 29/1997**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, commi 12, 13 e 14 della medesima legge regionale.

Art. 7

(Modifica della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica)

1. La perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, istituito con la **legge regionale 10 novembre 1988, n. 66** (Istituzione del parco regionale dell'Appia Antica) e successive modifiche, come da ultimo modificata dalla **legge regionale 30 marzo 2009, n. 6** (Modifica del perimetro del parco regionale dell'Appia Antica), è ampliata secondo la planimetria in scala 1:10.000 e la relativa relazione descrittiva contenute, rispettivamente, negli allegati A2 e B2 che costituiscono parte integrante della presente legge.
2. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'**articolo 26, comma 5 bis, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29** (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, del piano del parco regionale dell'Appia Antica, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 9, alle disposizioni di cui al comma 1 continua ad applicarsi la disciplina prevista dal medesimo piano. Limitatamente al territorio oggetto di ampliamento non ricompreso nella perimetrazione prevista nel piano, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'**articolo 8 della l.r. 29/1997** per le zone A, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), n. 1 della medesima legge regionale.
3. Relativamente al territorio interessato dall'ampliamento di cui al comma 1, l'adeguamento del piano del parco regionale dell'Appia Antica ai sensi del comma 2 favorisce:
 - a) l'esercizio e lo sviluppo delle attività agricole aziendali e il ricorso allo strumento del piano di utilizzazione aziendale (PUA) in conformità a quanto previsto dall'**articolo 31 della l.r. 29/1997**;
 - b) lo svolgimento delle attività compatibili con le finalità del parco quali le attività sportive relative ad impianti legittimamente esistenti in considerazione del ruolo svolto dalle stesse rispetto all'innalzamento della qualità della vita della popolazione.

Art. 8

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini)

(02)

Art. 9

(Disposizioni relative alla liquidazione del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle grotte di Pastena e Collepardo. Modifiche all'articolo 2, commi 29 e 30 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativi alla soppressione del Consorzio)

1. Il commissario liquidatore del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle grotte di Pastena e Collepardo di cui alla **legge regionale 18 febbraio 1989, n. 14** (Conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo), nominato ai sensi dell'**articolo 2, comma 27, della l.r. 7/2014**, cessa dalle proprie funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge.